

**Vademecum per la Commissione Elettorale e per i Seggi Elettorali nelle attività di votazione, scrutinio ed elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto (per Istituti di istruzione secondaria di II grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni).**

**Ai sensi dell'O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive modifiche.**

### **Art. 6 - Consistenza del Consiglio di Istituto**

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 4 rappresentanti degli studenti;
- n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.;
- il Dirigente Scolastico.

### **Art. 24 - Consistenza della Commissione Elettorale nominata dal Dirigente Scolastico**

- n. 2 docenti;
- n. 1 personale A.T.A.;
- n. 1 genitori;
- n. 1 studenti.

La Commissione Elettorale è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.

La Commissione Elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Tutte le decisioni della Commissione Elettorale sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I capi di Istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire la Commissione Elettorale anche con un numero di membri inferiore a quello previsto. La Commissione è validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri della Commissione Elettorale, inclusi in liste di candidati, devono essere immediatamente sostituiti.

### **Art. 27 – Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori**

Il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione Elettorale, entro il 35° giorno antecedente le votazioni, i nominativi dei docenti, degli alunni, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni.

La Commissione Elettorale, sulla base di tali comunicazioni, forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti in:

Plesso "Ilaria ALPI"

Via Conversano, Km. 0,500  
70018 Rutigliano (Ba) Italy  
tel./fax +39 080 476 1267

Plesso "Eugenio MONTALE"

Via Aldo Moro, 102  
70018 Rutigliano (Ba) Italy  
tel./fax +39 080 476 1841

email [bais068006@istruzione.it](mailto:bais068006@istruzione.it) | PEC [bais068006@pec.istruzione.it](mailto:bais068006@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale 93469290725 | Codice Meccanografico BAIS068006 | Codice Ufficio UF15BK

follow us   

[www.iissalpimontale.edu.it](http://www.iissalpimontale.edu.it)

- elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
- elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
- elenco degli alunni della scuola;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola.

Gli elenchi suddetti devono recare cognome, nome luogo e data di nascita degli iscritti e devono essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui avviene il deposito, mediante avviso da affiggere all'albo dell'Istituto.

### Art. 34 – Verifica della regolarità delle liste

La Commissione Elettorale verifica che:

- le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
- le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui la lista si riferisce e che le firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti;
- i nominativi dei candidati non risultino in più liste (pena deponamento);
- le liste contengano un numero di candidati non superiore al massimo consentito (pena deponamento degli ultimi nominativi);

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

### Art. 37 – Composizione e nomina dei seggi elettorali

Ogni seggio elettorale è composto da:

- n. 1 Presidente;
- n. 2 Scrutatori (di cui n. 1 funge da Segretario).

I membri dei Seggi Elettorali sono nominati Dal Dirigente Scolastico, su designazione della Commissione Elettorale, tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e sono elettori nella sede.

I capi di Istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire Seggi Elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto. I Seggi Elettorali sono validamente costituiti anche se in essi non sono rappresentate tutte le componenti.

Non possono far parte dei Seggi Elettorali coloro che sono inclusi nelle liste dei candidati.

### Art. 41 – Rappresentanti di lista

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai Presidenti della Commissione Elettorale e dei Seggi Elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la Commissione Elettorale e uno presso ciascun Seggio Elettorale.

I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

## Art. 42 – Validità delle deliberazioni dei Seggi Elettorali

Tutte le decisioni dei Seggi Elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## Art. 43 – Operazioni di scrutinio

- Tutte le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
- Alle operazioni di scrutinio partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
- Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale (modello B allegato all'O.M.) sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale devono risultare i seguenti dati:
  - ✓ Numero di elettori e numero di votanti, distinti per ogni categoria;
  - ✓ Numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
  - ✓ Numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
- Se l'elettore esprime preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale solo il voto di lista e non le preferenze.
- Se l'elettore esprime le preferenze per i candidati senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
- Il Presidente del Seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

## Art. 44 – Attribuzione dei posti

- Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale (somma dei voti validi riportati dalla lista) successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
- Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nel limite dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista.

## Art. 45 – Adempimenti per la proclamazione degli eletti

- Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il Seggio Elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

- Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

#### Art. 46 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni

- I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale di Istituto.
- I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
- Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della Commissione Elettorale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

